

Storia locale / Roma

COMMISSIONE AMMINISTRATRICE
DEGLI OSPIZI DI S. MARIA IN AQUIRO E SS. QUATTRO CORONATI
ROMA - VIA DELLA GUGLIA, 69-B - ROMA

STATUTO ORGANICO
DEGLI OSPIZI DI S. MARIA IN AQUIRO
E SS. QUATTRO CORONATI



ROMA
TIPOGRAFIA DEL GIANICOLO
1936 - XIV

FEDERAZIONE ITALIANA
DEI LIBRARI
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DEI LIBRARI

STATUTO ORGANICO
DEI LIBRARI
E DELLE LIBRERIE

SCHEDATO



STATUTO ORGANICO

degli Ospizi
di S. Maria in Aquiro e SS. Quattro Coronati

CAPO I.

ORIGINE - SEDE - SCOPI - REDDITI

ART. 1.

La Commissione Amministratrice degli Ospizi di S. Maria in Aquiro e SS. Quattro Coronati amministra le seguenti opere Pie, tutte aventi sede nella città di Roma :

1° OSPIZIO DEGLI ORFANI DI S. MARIA IN AQUIRO, che trae la sua origine dalla Bolla 6 febbraio 1540 del Pontefice Paolo III e dalla Bolla « *Altitudo Divinae Provvidentiae* » 6 febbraio 1541; e che ha per iscopo di ricoverare gratuitamente quei giovanetti romani, legittimi, poveri, di civile condizione che, rimasti orfani di ambedue i genitori o di uno di essi, rimarrebbero abbandonati o senza mezzi di potersi mantenere, istruire ed educare.

2° *Ospizio dei SS. Quattro Coronati*, che pure trae origine dalle due Bolle Pontificie suddette e che fu successivamente fuso col CONSERVATORIO DELLA DIVINA PROVVIDENZA e *S. Pasquale Baylon*; fondato dal Sacerdote D. Francesco Paparetti e dai Chirografi dei Pontefici Clemente X 5 marzo 1674 e Innocenzo XI del 1676; il quale ha per iscopo di ricoverare gratuitamente le fanciulle romane, legittime, povere di civile condizione, che rimaste orfane di ambo i genitori o di uno di essi, rimarrebbero abbandonate o senza mezzi di potersi mantenere, istruire ed educare.

3° *Conservatorio Pio al Gianicolo*, fondato dal Papa Pio VII con chirografo del 1775, e *Conservatorio delle Pericolanti*, fondato dallo stesso Pontefice con chirografo dell'aprile 1792, che furono successivamente fusi nel CONSERVATORIO DELLA SPERANZA il quale ha per iscopo di ricoverare fanciulle povere, orfane di ambedue i genitori o di uno di essi, ovvero abbandonate, dando loro educazione ed istruzione elementare ed avviandole al lavoro.

4° OPERA PIA AGOSTINI, fondata da Giovanni Battista Agostini con suo testamento 25 novembre 1876, e che pure ha per iscopo di ricoverare negli Istituti di cui sopra orfani ed orfane, o di sussidiare giovani artisti meritevoli.

ART. 2.

La Commissione amministra inoltre le seguenti eredità: Stefano Ugolini, Stefano Landot, Camillo Cometti per mantenimento di orfani nell'Orfanotrofio di S. Maria in Aquiro; Ignazio Giannini, Giovanni Bellomo per borse di studio a favore di ex alunni dell'Orfanotrofio medesimo, Anna Giannini per sussidi dotali.

ART. 3.

Le Opere Pie di cui ai numeri 2, 3, 4, dell'art. 1, sono amministrate dalla Commissione per il disposto dei R. Decreti 24 agosto 1872, 6 novembre 1872 e 17 novembre 1872 e sono regolate ciascuna dal presente Statuto, e conservano distinti le amministrazioni e i bilanci, e separate le attività e passività dei rispettivi patrimoni.

ART. 4.

I mezzi con cui le dette Opere Pie e le singole eredità provvedono agli scopi di loro istituzione consistono in redditi provenienti da fondi urbani, censi, canoni, o da titoli di Stato.

L'ammontare patrimoniale di detti Istituti è distinto come appresso:

1. — Ospizio di S. Maria in Aquiro:
Patrimonio netto L. 6.315.000.
2. — Conservatorio Divina Provvidenza:
Patrimonio netto L. 1.765.000.
3. — Conservatorio Speranza e Pio:
Patrimonio netto L. 1.092.000.
4. — Opera Pia Agostini:
Patrimonio netto L. 920.000.
5. — Eredità Stefano Ugolini:
Patrimonio netto L. 510.000.
6. — Eredità Stefano Landot:
Patrimonio netto L. 65.000.
7. — Eredità Cometti Camillo:
Patrimonio netto L. 123.000.
8. — Eredità Giannini Ignazio:
Patrimonio netto L. 476.000.
9. — Eredità Bellomo Giovanni:
Patrimonio netto L. 209.178.
10. — Eredità Giannini Anna:
Patrimonio netto L. 21.000.

ART. 5.

L'Opera Pia di S. Maria in Aquiro è gravata da onere speciale di culto verso la Chiesa Parrocchiale dello stesso nome per l'importo annuo di L. 11.339,95.

CAPO II.

AMMINISTRAZIONE

ART. 6.

La Commissione Amministratrice delle Opere Pie di cui nell'art. I è stata creata con R. Decreto 21 dicembre 1871 in

forza della legge sulle Opere Pie. Essa si compone di cinque membri compreso il Presidente. Il Presidente è nominato da S. E. il Prefetto di Roma; i quattro consiglieri sono nominati da S. E. il Governatore di Roma. Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

ART. 7.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di nomina, e in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

ART. 8.

I membri della Commissione che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e il Prefetto la può promuovere. Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

ART. 9.

Le adunanze della Commissione Amministratrice sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo ogni due mesi almeno, e in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo ai sensi dell'art. 6 del R. Decreto 30 dicembre 1925, n. 2841, e del Decreto 20 febbraio 1927, n. 257: le altre ogni volta che lo richiedono i bisogni dell'Amministrazione sia per invito del Sig. Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei componenti la Commissione, sia per invito dell'Autorità Governativa.

ART. 10.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono

e a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo, a voti segreti, quando si tratti di questioni concernenti persona. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

ART. 11.

I processi verbali della deliberazione sono stesi dal Segretario e firmati da tutti i membri che vi sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

ART. 12.

La Commissione provvede alla ordinaria gestione delle su menzionate Opere Pie e al loro regolare funzionamento; promuove, quando occorra, le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti di Amministrazione, di servizio interno per il personale; nomina, sospende e licenzia gli impiegati e i salariati in base alle norme contenute nei regolamenti; determina i contratti da farsi e le loro condizioni, nonchè l'uso dei redditi; e in genere delibera su tutti gli affari che interessano l'Amministrazione delle Opere Pie dipendenti.

ART. 13.

Spetta al Presidente della Commissione di assegnare a ciascuno dei membri della Commissione la trattazione dei singoli reparti ed affari; di rappresentare i Luoghi Pii amministrati e di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; di prendere in caso di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al Consiglio in adunanza; di firmare gli atti, i contratti, le corrispondenze di ufficio e i mandati di pagamento. Questi ultimi devono essere muniti anche della fir-

ma del Consigliere che è incaricato dei servizi di finanza e di quella del Segretario.

ART. 14.

La pianta organica, i modi di nomina, i diritti e doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel Regolamento interno e nel Regolamento organico, che portano la data 5-6-1933-XI e 30-7-1935-XIII.

ART. 15.

Il servizio di tesoreria e di cassa è fatto dall'Istituto autorizzato a cui l'Amministrazione lo ha affidato con regolare contratto debitamente approvato dalla Autorità Tutoria, e a cui viene conferito un compenso non superiore a quello che sarebbe spettato all'Esattore comunale. Il servizio di esazione interna degli affitti dei fabbricati e degli altri redditi è affidato all'Esattore dell'Amministrazione le cui attribuzioni sono stabilite nel Regolamento interno.

CAPO III.

**NORME PER L'AMMISSIONE DEI RICOVERANDI
E RICOVERANDE**

ART. 16.

In relazione a quanto è detto nell'art. 1 (n. 1) gli ammittendi nell'Ospizio degli Orfani di S. Maria in Aquiro devono avere la qualità di romani, e cioè essere nati a Roma, o quanto meno essere orfani in Roma, e cioè il padre o la madre devono essere nati in Roma o morti in Roma.

ART. 17.

Non possono essere accolti orfani che non abbiano compiuto il 7° anno ed abbiano superato l'11° anno di età, quelli non vaccinati, i deficienti e quelli che non siano di sana costi-

tuzione fisica, ciò che deve essere provato da documento rilasciato dal medico dell'Ospizio. L'età di uscita degli orfani dall'Ospizio è di anni 18; devono essere dimessi prima quelli per i quali sia cessato il bisogno della pubblica beneficenza.

ART. 18.

Agli alunni dell'Ospizio, oltre l'educazione civile, morale e religiosa, atta a formarne cittadini e buoni fascisti, viene impartita l'istruzione primaria e secondaria nelle scuole pubbliche governative o regie.

ART. 19.

La direzione dell'Ospizio è affidata ai Religiosi Somaschi; resta tuttavia in piena facoltà della Commissione Amministratrice di provvedere in modo diverso a tale direzione come e quando crederà meglio nell'interesse dell'Istituto. Gli Istitutori assistenti sono preferibilmente laici e sono nominati dall'Amministrazione.

ART. 20.

Reiterati atti di insubordinazione o cattiva condotta morale come pure condizioni fisiche tali da porre in pericolo la salute degli altri alunni, motiveranno l'espulsione dall'Ospizio.

Perderanno pure il posto gratuito quegli alunni che alla fine dell'anno scolastico non siano stati promossi alla classe superiore, salvo che ciò sia dovuto per provate gravi ragioni di malattia.

ART. 21.

Anche per le orfane ammittende nel Conservatorio della Divina Provvidenza secondo l'art. 1 (n. 2) valgono le disposizioni degli art. 16 e 17 e 20.

ART. 22.

Alla direzione e all'assistenza educativa e disciplinare delle ricoverate sono preposte le suore di Santa Dorotea; resta però in piena facoltà della Commissione Amministratrice di provvedere in modo diverso, quando lo ritenesse opportuno per l'interesse dell'Istituto.

ART. 23.

Alle alunne del Conservatorio oltre all'educazione civile, morale e religiosa, atta a formarne ottime madri italiane di famiglia, viene insegnata l'economia domestica e i lavori donneschi.

Per quanto riguarda gli studi, le alunne frequenteranno, a seconda dell'età la scuola elementare inferiore o superiore, la Scuola Magistrale Parificata « Eleonora de Fonseca Pimentel » inferiore o superiore o il ginnasio pareggiato femminile « E. De Fonseca Pimentel », le quali scuole tutte sono istituite e mantenute dall'Amministrazione di S. Maria in Aquiro e SS. Quattro Coronati. Le dette scuole sono sotto la vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale e degli organi dipendenti, limitatamente all'andamento didattico disciplinare.

ART. 24.

Salvo la preferenza dovuta agli orfani di guerra, ai figli d'invalidi o mutilati di guerra o pei fatti d'arme verificatisi in Africa Orientale, agli orfani dei caduti, invalidi e mutilati per la Causa Nazionale e a quelli appartenenti a famiglie numerose, nel caso d'insufficienza di posti gratuiti sono preferiti gli orfani e le orfane che non abbiano congiunti, tenuti per legge, a provvedere alla loro sorte e si trovino in maggiore abbandono; in secondo luogo gli orfani di entrambi i genitori, e infine quelli di padre.

Essendovi nei suddetti Istituti altri posti disponibili oltre quelli gratuiti, possono essere accolti anche orfani (che abbiano i requisiti voluti) con rette a pagamento per conto di enti o di privati.

ART. 25.

Ogni alunno od alunna all'atto dell'ammissione deve versare alla cassa dell'Amministrazione una somma in contanti a fondo perduto la cui entità e le cui modalità di pagamento verranno stabiliti anno per anno dalla Commissione.

ART. 26.

Per le ammissioni al Conservatorio della Speranza (di cui all'art. 1 n. 3) le orfane o le fanciulle abbandonate vengono ammesse anche se di condizione non civile, ed è escluso il deposito in denaro ed il corredo personale.

Alle alunne del Conservatorio della Speranza vengono impartiti una solida educazione civile, morale e religiosa, l'economia domestica e i lavori donneschi, per i quali ultimi funziona, nell'interno dell'Istituto, un laboratorio a insegnamento professionale.

Le alunne sugli incassi di lavori eseguiti nell'interno e fuori dell'Istituto, per conto di terzi, hanno diritto a una partecipazione sugli utili da depositare in un libretto a risparmio individuale, da consegnarsi alle interessate all'uscita dall'Istituto.

Oltre agli insegnamenti teorici e pratici per l'esercizio di mestieri e di professioni che meglio si addicono alla donna, sono impartiti anche quelli indispensabili per il buon andamento della casa. Inoltre le fanciulle saranno tenute all'aperto, quanto più è possibile, specialmente per gli esercizi ginnastici, per la ricreazione ed anche per l'esecuzione di quei lavori che non richiedono attrezzi fissi.

ART. 27.

Alla direzione e all'assistenza educativa e disciplinare delle ricoverate sono preposte anche qui le Suore di S. Dorotea, con le restrizioni di cui all'art. 22.

Alle ricoverate viene impartita in iscuola interna la istruzione elementare inferiore e superiore: gli esami di proscioglimento vengono dati nelle scuole del Governatorato di Roma.

ART. 28.

Quando le alunne del Conservatorio della Speranza compiono il 18° anno di età vengono dimesse e riconsegnate al genitore superstite, o al comitato locale di Patronato per la Maternità ed Infanzia, o vengono consegnate, dietro garanzia, a famiglie di specchiata condotta che ne curano la sistemazione.

CAPO IV.

DISPOSIZIONE FINALE.

ART. 29.

Per le materie non contemplate nel presente Statuto (che sostituisce il vecchio Statuto Organico degli Ospizi di S. Maria in Aquiro e SS. Quattro Coronati in data 7 gennaio 1876) si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e protezione della Maternità ed Infanzia.

Roma, 24 ottobre 1935-XIII.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

<i>Cruciani Alibrandi Fabio</i>	- Presidente
<i>Giozzini Francesco</i>	- Commissario
<i>Gotti Porcinari Mario</i>	»
<i>Trompeo Pietro Paolo</i>	»
<i>Spinola Luigi</i>	»
<i>Casa Filippo</i>	- Segretario

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto d'ordine di S. M. con la modifica, disposta dal Regio Decreto di approvazione in data 30 marzo 1936-XIV.

Il Ministro: F.to MUSSOLINI

per copia conforme

Il Direttore Capo Divisione III
Raimoldi



VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il nuovo statuto organico per il governo dell'Opera Pia « Ospizio di S. Maria in Aquiro e SS. Quattro Coronati » con sede in Roma, presentato per la Nostra approvazione;

Visti gli atti, tra i quali i pareri espressi dalla Congregazione di Carità e dal Governatorato di Roma, nonchè della Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia;

Ritenuto che le riforme apportate al vigente statuto, approvato con il Regio Decreto 5 novembre 1876, sono determinate dalla necessità di mettere lo statuto medesimo in armonia con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assistenza e beneficenza pubblica e si appalesano, quindi opportune;

Viste le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 21 giugno 1896, n. 218, 18 luglio 1904, n. 390, i relativi regolamenti, nonchè i Regi Decreti 4 febbraio e 30 dicembre 1923, n. 214 e 2841, la legge 17 giugno 1926, n. 1187, il Regio Decreto legge 21 ottobre 1926 n. 1904, e la legge 24 dicembre 1934, n. 2316;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto organico dell'Opera Pia « *Ospizi di S. Maria in Aquiro e SS. Quattro Coronati* », con sede in Roma in data 24 ottobre 1935, composto di ventinove articoli, apportando al medesimo la seguente modificazione:

Nell'articolo 24, dopo le parole: « mutilati di guerra »

sono aggiunte le seguenti altre: « o pei fatti d'arme verificatisi in Africa Orientale ».

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'Ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1936 A. XIV.

F.to: VITTORIO EMANUELE

C.to: MUSSOLINI.

per copia conforme

Il Direttore Capo della Divisione III

Raimoldi



Preso in carico dal giornale cronologico
di entrata della Biblioteca al N. 2983